

1020
10
SICID



REG. GER. 952/08
CRON. N. 6885
DECISA IL 6/10/10
DEP. MIN. 10 DIC. 2010
PUBBL. 10 DIC. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Bavoso Presidente rel.
dott. Pasquale Perretti Consigliere
dott. Romano Gibboni Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 6.10.2010 la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 952 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2008 vertente

TRA

Mogano Anna Maria n.30.10.1957 elett.te dom.ta in Salerno, Corso Vittorio
Emanuele , 127 , presso l'Avv. Antonio Rizzo che la rapp.ta e dif.de

Appellante

E

Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti ,in persona del legale
rapp.te p.t. ,elett.te dom.ta in Salerno, via F.P.Volpe ,37, presso l'Avv. Sabino De
Biasi che la rapp.ta e dif.de

Appellato

PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 25.7.2005 Mogano Anna Maria , dottore commercialista ,convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti,presso la quale era iscritta dal 1984,e premesso che con nota prot. N.4713 del 5.4.2005 le era stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa aveva deliberato – nella seduta 1-2-febbraio 2005 - di annullare le annualita' relative al 1987,1989,1990 , 1991 , 1993 , 1994 , 19996 ,19997 ,1998 1999,2000 per carenza di esercizio continuativo della professione ,chiese al giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno di dichiarare il proprio diritto a mantenere l'iscrizione presso il il suddetto ente previdenziale nelle indicate annualità, anche mediante annullamento e/o disapplicazione incidentale della delibera . A fondamento dell'azione dedusse la illegittimità della delibera in oggetto per violazione del D.Lgs 509 del 1994 e della L.21/1986 , non essendo stata mai data adeguata pubblicità agli atti e mai comunicati i parametri economici minimi del volume d'affari stabiliti quale misura di riferimento ai fini della integrazione del requisito della continuità professionale (necessario per l'iscrizione alla Cassa); la invalidità della delibera in quanto caducata da decadenza e/o prescrizione . Instauratosi il contraddittorio ed acquisita documentazione , il giudice adito con sentenza del 18.3 -28.3.2008 respinse il ricorso compensando le spese . Ha proposto appello la Mogano insistendo per l'accoglimento della domanda . Ricostitutosi il contraddittorio , la causa alla odierna udienza è stata discussa e decisa .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice è pervenuto alla impugnata decisione sul rilievo ,da una parte , che la verifica sulla continuità dell'esercizio professionale costituisce accertamento della Cassa Commercialisti non assoggettato a limiti di prescrizione o di decadenza ; dall'altra che tali limiti avevano ricevuto pubblicità e quindi erano conoscibili dalla interessata .

Con la proposta impugnazione la Mogano censura la sentenza del tribunale deducendo che a termini del deliberato del Comitato dei Garanti del 26.4.1994 il requisito della continuità professionale andava accertato con periodicità quinquennale : periodicità che valeva a stabilire il limite cronologico entro il quale poteva legittimamente operarsi l'accertamento del requisito in oggetto .Deduce ancora che , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice , era mancata una iniziativa della Cassa intesa a dare agli iscritti pubblicità adeguata in ordine alle

“regole entro cui ritenere sufficiente il reddito professionale ed il volume di affari IVA ai fini contributivi ...”

Ai fini di una corretta impostazione della questione dedotta in lite giova innanzitutto precisare che il meccanismo estintivo astrattamente applicabile alla fattispecie appare quello della decadenza e non quello della prescrizione . L’iniziativa della Cassa è infatti rivolta all’accertamento della cd. continuità professionale in capo alla Mogano ed al conseguenziale annullamento di iscrizione per alcune annualità : si tratta cioè di attività destinate ad incidere su altrui posizioni , come tali distinte dall’esercizio di un diritto già acquisito (quale potrebbe configurarsi ,esemplificativamente , nell’esercizio di un diritto di credito collegato al mancato pagamento di quote contributive non corrisposte) .La Cassa cioè ha esercitato un potere di ricognizione in ordine alla continuità professionale riscontrabile nell’attività della Mogano attraverso la verifica sulla sussistenza degli indici presuntivi di reddito e di volume di affari: all’esito ha ritenuto la insussistenza di tali indici in alcuni anni , provvedendo ad annullare la relativa iscrizione .

Pur nella difficoltà di distinguere , di fronte al fenomeno dell’inerzia e della perdita conseguenziale del diritto ,tra prescrizione e decadenza , la questione dedotta in lite , in quanto afferente ad una ipotesi di esercizio di un potere ovvero di un diritto potestativo , sembra tipicamente riconducibile all’ambito di operatività proprio della decadenza .

Attesa dunque la configurabilità in via di ipotesi di tale figura deve rilevarsi come questa , a differenza dalla prescrizione , non costituisce causa generale di estinzione ,ma deve rinvenire una sua fonte specifica in singole norme di legge ovvero negoziali , ovvero ancora in provvedimenti del giudice (art.152 cpc).Logico corollario di tale peculiare specificità è il divieto di estensione analogica .

Secondo parte appellante la fonte limitatrice sul piano temporale della potestà di accertamento in oggetto sarebbe rinvenibile nelle disposizioni emesse dal Comitato dei Delegati in attuazione del dettato normativo di cui alla L. 21 del 1986 – art.22 III° - , laddove nell’assegnare a tale organo la potestà di elaborare criteri per l’accertamento del requisito dell’esercizio in via continuativa dell’attività professionale (quale presupposto per l’iscrizione alla Cassa) ^{tale norma} ~~demanda~~ alla Cassa medesima il relativo accertamento , prescrivendone l’effettuazione periodica e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali .

Il Comitato dei Garanti ,dunque , con provvedimento adottato nella riunione del 24.6.1994 ebbe a disporre che **“gli organi amministrativi competenti provvedono ad accertare la sussistenza del requisito dell’esercizio professionale con periodicità quinquennale , e , comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sulla base dei seguenti criteri ...”**

Ritiene il Collegio che la disposizione in oggetto , contrariamente all'opinione dell'appellante , costituisca una regolamentazione prettamente interna , rivolta cioè al personale della Cassa quale raccomandazione sulla modalità e periodicità di esercizio dell'attività ricognitiva affidata all'Ente (in ordine all'esercizio continuativo della professione) : come tale essa non vale a costituire verso l'esterno una situazione di legittimità dell'azione collegabile alla tempestività nell'esercizio del potere accertativo .

Un effetto del genere sarebbe configurabile laddove la previsione di accertamento con periodicità quinquennale , si trovasse congiunta in maniera esplicita e diretta al potere- circoscritto allo stesso arco temporale - di revisione degli iscritti e di annullamento delle relative posizioni per i periodi di riscontrata carenza di continuità nell'esercizio professionale . Un tale potere è infatti specificamente contemplato nella Regolamentazione della Cassa Forense -art.22. L.576/80- ,laddove al potere di accertamento della continuità professionale è intimamente associato quello di rendere **"inefficacii periodi per i quali , entro il medesimo termine (cinque anni) detta continuità non risulti dimostrata "**.

Deve dunque ribadirsi che l'esercizio del potere in oggetto non trovi alcun limite temporale di decadenza nell'ambito della Cassa appellata ; e deve altresì escludersi che un tale limite possa applicarsi per mezzo di estensioni analogiche ,stante il - già segnalato - divieto di una tale operazione ermeneutica in una materia contrassegnata dalla specificità delle singole disposizioni .

L'attuale sistema pone infatti il termine decadenziale , a differenza di quello prescrizioneale , come elemento assolutamente peculiare e specifico , in quanto configurabile- come già accennato - nelle sole ipotesi di previsione legale ,negoziale ovvero giudiziale . Esclusa nella specie la configurabilità di una previsione legale ovvero giudiziale , quella negoziale rimane affidata alle risoluzioni delle parti in gioco , sulle cui determinazioni, ovvero mancate determinazioni , non potrebbe il giudice in alcun modo sovrapporsi .

Tanto esclude di conseguenza che possano ravvisarsi elementi di illegittimità nell'esercizio del potere di verifica posto in essere dalla Cassa dei Commercialisti e quindi che sussistano i presupposti per la richiesta disapplicazione dell'atto di revisione ed annullamento adottato nei confronti della Mogano. D'altra parte neppure l'iscritto alla Cassa è sottoposto a termini decadenziali rispetto ad eventuali richieste di restituzioni contributive che dovesse avanzare contro di essa .

Deve infine considerarsi che la stessa appellante , nell'invocare- tra l'altro per la prima volta in questo II° grado- la operatività del Deliberato del Comitato dei Delegati , (sia pure assegnando a tale atto una portata non divisibile) , pone in evidenza la natura integratrice di tale fonte rispetto a quella primaria di cui all'art. 22 L.21/86 . Se vi è dunque rapporto di integrazione non può poi contraddittoriamente eccepirsi - come fa l'appellante - che la fonte regolamentare, laddove prevede limiti di reddito per la presunzione di continuità

professionale , non sia stata portata a conoscenza degli iscritti . Posta la operatività di ufficio della fonte primaria la parte era onerata a conoscere la regolamentazione integratrice , rinviando a questa la stessa norma sovraordinata .

Anche il giudice pronuncia di ufficio sulla combinazione fonte primaria e norma (secondaria) di integrazione : questa ,tra l'altro ,nella specie risulta prodotta già nel primo grado del giudizio.

Queste stesse considerazioni escludono la configurabilità di un novum inammissibile , prospettato da parte appellata , laddove per la prima volta in appello la Mogano invoca la applicabilità della suddetta fonte integratrice .

Sulla scorta di tali rilievi deve rigettarsi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza. La peculiarità delle questioni dedotte in lite consiglia la compensazione anche delle ulteriori spese .

P.Q.M.

La Corte così provvede : rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza .
Compensa interamente le ulteriori spese .

Salerno 6.10.2010

Il Presidente rel.est.
Alessandro Bavoso

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa ANNA AMODEO

10

CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
10 DIC. 2010
Deposito in Cancelleria dalle Scritture

11